



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/7601 del 23 dicembre 2022

Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2023 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 721 del 15/12/2023

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE "DIFENDERE LA VITA CON MARIA ODV" DI NOVARA PER IL RITIRO, TRASPORTO E SEPPELLIMENTO/CREMAZIONE DI PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, PRODOTTI ABORTIVI E FETI, PER GLI OSPEDALI "F. DEL PONTE" DI VARESE, "GALMARINI" DI TRADATE, "CAUSA PIA LUVINI" DI CITTIGLIO E "ONDOLI" DI ANGERA. SCADENZA 31.12.2025



OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE "DIFENDERE LA VITA CON MARIA ODV" DI NOVARA PER IL RITIRO, TRASPORTO E SEPPELLIMENTO/CREMAZIONE DI PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, PRODOTTI ABORTIVI E FETI, PER GLI OSPEDALI "F. DEL PONTE" DI VARESE, "GALMARINI" DI TRADATE, "CAUSA PIA LUVINI" DI CITTIGLIO E "ONDOLI" DI ANGERA. SCADENZA 31.12.2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su proposta n. 799 in data 11/12/2023 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamati:

- il D.P.R. 10.9.1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- il Regolamento Regionale 6.2.2007, n. 1 "Modifiche al Regolamento Regionale 9.11.2004, n. 6 Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";

premessi che:

- dal 2007 è attivo un accordo con l'Associazione "Difendere la vita con Maria Odv" di Novara per garantire il ritiro, trasporto e seppellimento/cremazione di prodotti del concepimento, prodotti abortivi e feti, con oneri ad esclusivo carico dell'Associazione;
- è interesse dell'Azienda avvalersi di questo servizio;

ricordato che la normativa nazionale e regionale, attualmente vigente in materia di seppellimento dei prodotti abortivi, pone a carico degli Ospedali il compito di provvedere all'inumazione degli stessi, fatto salvo il diritto dei genitori di richiederne la sepoltura entro le 24 ore dall'espulsione;

richiamata la deliberazione n. 386 dell'8.7.2022 con la quale si autorizzava il rinnovo dei Protocolli d'Intesa con l'Associazione "Difendere la vita con Maria Odv" di Novara per il ritiro, trasporto e seppellimento/cremazione di prodotti del concepimento, prodotti abortivi e feti, per i PP.OO. "F. Del Ponte" di Varese, "Causa Pia Luvini" di Cittiglio, "Carlo Ondoli" di Angera e "Luigi Galmarini" di Tradate sino al 31.12.2023;

evidenziato che l'ASST dei Sette Laghi in data 14.11.2023 ha pubblicato un avviso pubblico di consultazione del mercato, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura



finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare volte ad assicurare, in conformità a quanto statuito dagli artt. 55 e 56 del D.Lgs 117/2017, il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore dell'ASST dei Sette Laghi, iscritti nel Registro degli ETS, alla stipulazione di una convenzione per il ritiro, trasporto e seppellimento/cremazione di prodotti del concepimento, prodotti abortivi e feti, per i PP.OO. di Varese, Cittiglio, Angera e Tradate, per gli anni 2024 e 2025;

vista e richiamata la PEC del 17.11.2023, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0075753, con la quale l'Associazione "Difendere la vita con Maria Odv" di Novara ha presentato domanda di partecipazione all'avviso pubblico di consultazione del mercato di cui sopra;

vista e richiamata altresì l'e-mail dell'1.12.2023 con la quale la S.C. Gestione Acquisti comunica che, entro la scadenza fissata nell'avviso di cui sopra, è pervenuta unicamente la candidatura dell'Associazione "Difendere la vita con Maria Odv" di Novara;

rilevato che l'Associazione "Difendere la vita con Maria Odv" è un'Associazione di volontariato sorta per promuovere la cultura della vita, i diritti del concepito e l'atto di pietà del seppellimento dei bambini non nati, in collaborazione con le istituzioni sanitarie;

considerato che l'Associazione si impegna a provvedere al trasporto ed al seppellimento dei feti e dei prodotti abortivi, senza oneri a carico dell'Azienda;

ricordato che l'Associazione "Difendere la vita con Maria Odv" di Novara risulta iscritta nel Registro Aziendale degli Enti del Terzo Settore;

ritenuto opportuno stipulare un unico Protocollo d'Intesa, per il servizio di che trattasi, che ricomprende i PP.OO. "Filippo. Del Ponte" di Varese, "Causa Pia Luvini" di Cittiglio, "Carlo Ondoli" di Angera e "Luigi Galmarini" di Tradate;

visto il parere favorevole espresso con e-mail del 7.11.2023 dalla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri;

esaminato il Protocollo d'Intesa allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di proporre la stipula del Protocollo d'Intesa di che trattasi, per il periodo 01.01.2024 al 31.12.2025;

dato atto che questa Azienda potrà recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);



rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Commissario Straordinario;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario f.f. e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e stipulare il Protocollo d'Intesa (allegato n. 1), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, con l'Associazione "Difendere la vita con Maria Odv" di Novara per il ritiro, trasporto e seppellimento/cremazione di prodotti del concepimento, prodotti abortivi e feti, per i PP.OO. "Filippo. Del Ponte" di Varese, "Causa Pia Luvini" di Cittiglio, "Carlo Ondoli" di Angera e "Luigi Galmarini" di Tradate, per il periodo 01.01.2024 al 31.12.2025;
2. di specificare che questa Azienda potrà recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;
3. di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;
4. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Sociosanitaria, Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, Gestione Acquisti e URP e Comunicazione;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



**PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RITIRO, TRASPORTO E
SEPELLIMENTO/CREMAZIONE DI PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO,
PRODOTTI ABORTIVI E FETI PER GLI OSPEDALI "F. DEL PONTE" DI
VARESE, "GALMARINI" DI TRADATE, "CAUSA PIA LUVINI" DI
CITTIGLIO E "ONDOLI" DI ANGERA**

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale
aut. 2016/7366

Le Parti:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, di seguito nominata ASST, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Clara Pelliccia, a ciò delegata dal Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0033487 del 16.5.2023;

e

Associazione "Difendere la vita con Maria" di Novara, vicolo Canonica n. 9, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: advm@pec.it, Codice Fiscale n. 90021460127, rappresentata dal Presidente, Don Maurizio Gagliardini, di seguito nominata Associazione;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

L'ASST acconsente all'Associazione il ritiro, il trasporto, il seppellimento/cremazione dei prodotti del concepimento, prodotti abortivi e feti degli Ospedali "F. Del Ponte" di Varese, "Galmarini" di Tradate, "Causa Pia Luvini" di Cittiglio e "Ondoli" di Angera quali individuati al secondo e terzo comma dell'art. 7 del D.P.R. 20.9.1990, n. 285 e s.m.i.

ART. 2

Decorso il periodo di 24 ore dall'espulsione o estrazione dei prodotti abortivi e non avendo gli aventi diritto fatto richiesta di seppellimento, a norma del DPR 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni, e del Regolamento Regionale 6.2.2007, n. 1 "Modifiche al regolamento regionale 9.11.2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" si procederà come di seguito.

ART. 3

Fatte salve le procedure di autopsia, riscontro diagnostico e di indagini istologiche, eventualmente ritenute necessarie, richieste dai Dirigenti Medici delle Strutture di Ostetricia e Ginecologia, i prodotti del concepimento vengono raccolti in contenitori biodegradabili.

ART. 4

I contenitori con i prodotti del concepimento verranno conservati in congelatori, già in dotazione, collocati presso le camere mortuarie degli Ospedali oggetto della convenzione dal personale addetto, dove permarranno fino al giorno del trasporto ai fini del seppellimento o cremazione. Il seppellimento o cremazione avverrà con periodicità stabilita in base al quantitativo ed in seguito ad accordi tra la Direzione Medica del presidio di riferimento e l'Associazione. La data del trasporto verrà comunicata al personale addetto alle camere mortuarie che si svolgerà negli orari più adeguati alla routine del servizio.

ART. 5

Nel giorno e nell'ora concordati per il seppellimento o cremazione, i contenitori biodegradabili verranno riposti nell'apposito cofanetto Sabiosan di Mater Bi® dai volontari dell'Associazione, alla presenza di un incaricato del personale delle camere mortuarie.

Lo spostamento dei contenitori deve avvenire con il controllo preventivo del personale addetto alle camere mortuarie, che li estrae dal congelatore e li consegna agli operatori

individuati dall'Associazione.

ART. 6

Il trasporto, previa acquisizione da parte delle Direzioni Mediche di nulla osta al trasporto e seppellimento o cremazione rilasciato dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria, avverrà a norma di legge e secondo la normativa vigente, a cura dell'Impresa di Onoranze Funebri, individuata dall'Associazione e notificata alle Direzioni Mediche.

ART. 7

Le spese per il trasporto, i contenitori e ogni altro materiale saranno a totale carico dell'Associazione.

ART. 8

Sarà cura del personale addetto alle camere mortuarie la tenuta di un registro di carico e scarico dei prodotti del concepimento.

ART. 9

L'Associazione garantisce per i propri volontari operanti nell'ambito del presente accordo adeguata copertura assicurativa in ordine alla responsabilità civile, agli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività, sollevando in tal modo l'ASST da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 10

L'Associazione dovrà rispettare le disposizioni relative alle Camere Mortuarie degli Ospedali emanate dalle rispettive Direzioni Mediche.

L'impresa che verrà incaricata dall'Associazione dovrà comunque provvedere a:

- consegna dei cofanetti alla camera mortuaria da parte dei volontari incaricati;
- inserimento dei contenitori che il personale addetto alle camere mortuarie provvederà a prelevare dal congelatore nei cofanetti Sabiosan;
- sigillatura dei cofanetti con apposita colla biodegradabile;

- trasporto dei cofanetti Sabiosan dalla camera mortuaria al carro funebre.

Gli incaricati dell'Impresa di Onoranze Funebri dovranno inoltre firmare l'elenco dei prodotti del concepimento, redatto dalle Direzioni Mediche, a conferma del materiale consegnato e quindi ritirato.

Il Comune/Ufficio cimiteriale di competenza provvederà ad inviare alle Direzioni Mediche i verbali di avvenuta cremazione.

ART. 11

Il presente protocollo decorre dal 01.01.2024 al 31.12.2025. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di re cedere dall'accordo in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

ART. 12

Le Parti dichiarano di aver preso visione del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali. Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che l'ASST ha adottato un Codice di Comportamento (accessibile sul sito web aziendale al seguente indirizzo: <http://www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente>) e si impegnano ad aderire ai principi ivi enunciati.

La violazione del Codice di Comportamento da parte dell'Associazione comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. L'Associazione dichiara altresì di conoscere il contenuto del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, adottato dall'ASST, disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo internet: <http://www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente>.

ART. 13

Nell'esecuzione della presente convenzione, con riferimento al trattamento dei dati personali degli Interessati eventualmente coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti le Parti, in adempimento agli obblighi sanciti dalla normativa sopra richiamata, il Titolare del trattamento dei dati, l'ASST ha nominato pertanto l'Associazione Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), come da contratto di nomina sottoscritto in data 20.6.2022.

Il Responsabile si impegnerà ad utilizzare i dati solo ed esclusivamente per l'espletamento dei servizi affidati e limitatamente al tempo necessario al loro svolgimento.

Il Responsabile si impegnerà pertanto ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento garantisca la tutela effettiva dei diritti e delle libertà degli interessati e soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016, nonché le specifiche prescrizioni esplicitate dal Titolare nell'allegato B del sopra citato Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

L'inadempimento, l'inesatto o parziale adempimento delle condizioni previste dall'Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016 e dai suoi allegati costituirà una violazione degli obblighi sussistenti in capo al Responsabile e darà luogo a legittima causa di risoluzione del contratto in essere, nonché di risarcimento del danno.

Ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici", il Responsabile laddove il medesimo gestisca/o curi la

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale aut. 2016/7366
--

manutenzione di impianti di elaborazione e/o sue componenti e/o basi di dati e/o reti di dati e/o apparati di sicurezza o sistemi software complessi, riceverà altresì specifica nomina ad Amministratore di Sistema e si impegnerà ad individuare, nell'ambito della propria organizzazione, le persone munite dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, cui attribuire le mansioni di Amministratore di Sistema definendone gli ambiti di operatività, nonché a conservare, aggiornare e mettere a disposizione dell'ASST – in qualità di Titolare del Trattamento – l'elenco dei soggetti individuati con i dati ed a comunicare ogni suo aggiornamento.

Con riferimento alle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto comporti il trasferimento di dati personali in ambiti extra -UE si precisa fin d'ora che, previa comunicazione e autorizzazione del Titolare, il trasferimento è consentito solo ove la Parte che lo esegue (soggetto esportatore) dimostri che il livello di protezione offerto agli Interessati non sia pregiudicato e che sia sussistente una delle condizioni di cui agli artt. 45-49 del Regolamento. A tal riguardo, si intende integralmente richiamato quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 luglio 2020 in merito al trasferimento di dati verso gli Stati Uniti.

Si evidenzia che nel novembre 2020 sul tema è intervenuto anche il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il quale ha chiarito che il trasferimento dei dati dal SEE agli Stati Uniti sulla base delle deroghe previste dall'articolo 49 del GDPR è ancora possibile, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo stesso articolo.

A tal riguardo preme evidenziare che con riferimento ai trasferimenti necessari all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha ribadito che tale deroga può essere legittimamente utilizzata solo se i dati sono oggetto di trasferimento occasionale e purché il trasferimento sia oggettivamente necessario per l'esecuzione del contratto.

ART. 14

Le spese inerenti il presente protocollo per bollo e spese di registrazione, imposte, tasse etc., se dovute, sono a carico dell'ASST.

ART. 15

Il presente protocollo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.1986 n. 131.

ART. 16

Per tutte le controversie, derivanti dall'applicazione del presente protocollo, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria eleggendo a tal fine il Foro di Varese.

Previa lettura, la presente convenzione approvata dalle Parti contraenti viene sottoscritta con firma digitale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Novara,

per l'Associazione Difendere la vita con Maria di Novara:

IL PRESIDENTE

(Don Maurizio Gagliardini)

Varese,

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega di firma del Commissario Straordinario

IL DIRETTORE

S.C. Affari Generali e Legali

(Dott.ssa Clara Pelliccia)

La presente convenzione consta di n. 7 pagine e di n. 16 articoli.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 721 del 15/12/2023

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE "DIFENDERE LA VITA CON MARIA ODV" DI NOVARA PER IL RITIRO, TRASPORTO E SEPPELLIMENTO/CREMAZIONE DI PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, PRODOTTI ABORTIVI E FETI, PER GLI OSPEDALI "F. DEL PONTE" DI VARESE, "GALMARINI" DI TRADATE, "CAUSA PIA LUVINI" DI CITTIGLIO E "ONDOLI" DI ANGERA. SCADENZA 31.12.2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 15/12/2023 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Pelliccia Clara - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Iadini Anna Maddalena - Direttore F. F. Direzione Sanitaria

Micale Giuseppe - Commissario Straordinario Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio